

Pubblicato il 24/09/2020

**N. 05561/2020REG.PROV.COLL.**

**N. 09620/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9620 del 2019, proposto da Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;

***contro***

Astrea Spv S.r.l., Alpha S.r.l., Ios S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;  
Corpora Centro Ortopedico S.r.l. non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  
(Sezione Prima) n. 01701/2019, resa tra le parti, concernente il rifiuto delle  
cessioni di credito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Astrea Spv S.r.l., di Alpha S.r.l. e  
di Ios S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 18 giugno  
2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi  
dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso di primo grado, notificato in data 8 ottobre 2018, proposto  
dinanzi al TAR per la Campania, la società Astrea Spv S.r.l. in qualità di  
cessionaria e le società Corpora Centro Ortopedico S.r.l., Alpha S.r.l. e Ios  
S.r.l. in qualità di cedenti hanno impugnato le noti della ASL Napoli 3 Sud  
del 31 luglio 2018 – aventi tutte il medesimo tenore – con le quali sono

state rifiutate le cessioni di credito in esecuzione della delibera n. 554/2018, con la quale la stessa ASL aveva reso noto che non le avrebbe più accettate.

Nel dettaglio, è opportuno precisare che la società Astrea SPV S.r.l. (cessionaria) ha quale oggetto sociale la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999 ed è iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento Bankit del 7/06/2017; le altre società (cedenti) sono fornitrici della stessa ASL avendo stipulato con essa contratti di appalto; queste ultime hanno comunicato alla ASL Napoli 3 Sud l'intervenuta cessione dei crediti da esse vantati nei confronti dell'Azienda Sanitaria alla società Astrea SPV S.r.l. a fini di cartolarizzazione.

I contratti di cessione sono del tipo cd. "revolving" in quanto la cessione comprende non solo i crediti esistenti ed esigibili alla data del contratto, ma anche quelli destinati a maturare nel periodo di efficacia del contratto e nell'ambito dell'ammontare massimo del portafoglio cedibile.

2. - Con le note impugnate (indicate nell'epigrafe del ricorso di primo grado) la ASL ha comunicato che:

- ai sensi degli artt. 69 c. 1 e 3 del R.D. n. 2440/1923, dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 nonché per costante giurisprudenza, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e notificate all'Amministrazione;

- nei 45 giorni dalla notifica l'Amministrazione riscontra la comunicazione ed ha facoltà di prendere atto della cessione o di rifiutarla;
- con delibera del 12 luglio 2018 n. 554 la ASL Napoli 3 Sud ha stabilito, per le motivazioni in essa riportate, di non dare assenso e, quindi, di rigettare le cessioni di credito e le proposte di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.

Con tali note ha pertanto rifiutato la cessione e/o la cartolarizzazione dei crediti relativi alle comunicazione in oggetto ritenendole inefficaci nei propri confronti; ha quindi precisato che il pagamento sarebbe stato effettuato nei confronti del cedente, creditore originario.

2.1 - Unitamente a tali note i ricorrenti hanno impugnato anche la deliberazione della ASL Napoli 3 del 12 luglio 2018 n. 554, nella quale la stessa ASL ha chiarito che:

- la cessione dei crediti nei confronti di un ente pubblico è subordinata alla preventiva adesione della P.A.;
- il pagamento richiede innumerevoli adempimenti propedeutici e l'Amministrazione sta attuando ogni possibile accorgimento per ridurre i tempi medi di pagamento che di media è pari a circa 40 giorni;
- la riduzione di tali termini non giustifica il ricorso a plurime cessione dei crediti da parte di aziende affidatarie di appalti per forniture di beni, servizi, lavori e prestazioni sanitarie;
- l'assenso alle cessioni e alle cartolarizzazione comporta un rallentamento nei pagamenti;

- l'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205 dispone che, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione;
- il rifiuto delle cessione garantirà l'accelerazione di processi di accertamento, liquidazione del fatturato incidendo positivamente sui tempi di pagamento e sul contenimento del contenzioso che comporta oneri di notevole esposizione finanziaria per la ASL.

Sulla base di tali presupposti la ASL ha deliberato “di rifiutare il consenso a tutte le cessioni di credito e/o cartolarizzazioni notificate alla ASL Napoli 3 Sud, fatti salvi i casi espressamente previsti da norme che dovessero renderne obbligatoria l'accettazione”.

3. - Nel ricorso di primo grado le società ricorrenti hanno dedotto che le cessioni di credito a fini di cartolarizzazione seguirebbero una disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4-bis della L. n. 130/1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. con la conseguenza che quest'ultima non potrebbe negare l'adesione.

Hanno altresì rilevato che la difficoltà di gestione delle numerose cessioni del credito non potrebbe giustificare il rifiuto, tenuto conto che la normativa invocata - prevista nel codice degli appalti - sarebbe diretta a

garantire la corretta esecuzione del contratto, evitando che nelle more della sua esecuzione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato.

Pertanto la determinazione n. 554/2018 sarebbe viziata anche per sviamento dalla causa tipica.

3.1 - Nel costituirsi in giudizio la ASL Napoli 3 Sud ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso per tardività, chiedendone anche il rigetto per infondatezza.

4. - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso.

5. - Avverso tale decisione la ASL Napoli 3 Sud ha proposto appello chiedendone la riforma.

5.1 - Si sono costituite le parti appellate che con memoria hanno replicato alle doglianze proposte.

5.2 - Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2020, fissata per la decisione sull'istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

5.3 - Con memoria del 17 maggio 2020 l'appellante ha insistito nelle proprie doglianze chiedendone l'accoglimento.

6. - All'udienza pubblica del 18 giugno 2020, tenutasi da remoto, l'appello è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni con legge n. 27/2020.

7. - L'appello è infondato e va, dunque, respinto.

8. - Ritiene il Collegio di dover richiamare, in estrema sintesi, i presupposti sui quali si fonda la sentenza appellata.

Il TAR ha così disposto:

- ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo la controversia non riguarderebbe l'esercizio di un potere privato della P.A. connesso al rapporto obbligatorio/contrattuale tra creditore e debitore, in quanto la delibera 554 del 2018 costituirebbe un atto di auto-organizzazione dei processi gestionali in capo alla ASL: tale atto sarebbe espressione di un potere pubblicistico/autoritativo finalizzato alla realizzazione di un interesse di natura pubblica (risparmiare tempo per effettuare i pagamenti in modo da velocizzare le procedure amministrative di pagamento della ASL);
- ha negato, quindi, che le determinazioni impugnate potessero qualificarsi come espressione del potere privato connesso al rapporto obbligatorio/contrattuale intercorrente tra creditore e debitore;
- ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera 554/2018, sostenendo che il termine per l'impugnazione non sarebbe decorso, in quanto la pubblicazione sul sito della ASL non avrebbe potuto ritenersi sufficiente occorrendo, invece, la notifica, tenuto conto della natura recettizia dell'atto; ha anche sostenuto che, ove la delibera fosse stata considerata una direttiva interna, l'impugnazione congiunta con l'atto applicativo avrebbe dovuto ritenersi corretta e l'impugnazione sarebbe stata tempestiva;

- nel merito ha ritenuto che l'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999, nel prevedere l'inapplicabilità degli artt. 69 e 70 del RD 2440/1923, nonché delle altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”, comportava l'impossibilità per la ASL di opporsi alla cartolarizzazione del credito;

- tenuto conto della specialità della disciplina sulla cartolarizzazione che non prevede la possibilità per il debitore ceduto di opporsi alla cessione del credito, la ASL non avrebbe potuto rifiutare di prestare il consenso alla cartolarizzazione.

9. - Con il primo motivo di appello la ASL Napoli 3 Sud ha censurato il capo di sentenza che ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sostenendo, in sintesi che:

- sussisterebbe in materia un diritto soggettivo in capo alle ricorrenti a procedere alla cartolarizzazione in presenza dei requisiti di legge che escluderebbe ogni discrezionalità dell'Amministrazione;

- il potere di negare la cessione del credito derivante dall'art. 106, comma 13, del codice dei contratti inciderebbe sulla fase esecutiva del contratto di fornitura e, quindi, si riferirebbe al rapporto privatistico tra P.A. ed appaltatore; solo incidentalmente la società Astrea SPV, in qualità di cessionaria, avrebbe subito la decisione della P.A.;

- le controversie relative al pagamento dei corrispettivi relativi a forniture di prodotti in favore dell'ente pubblico (nella fattispecie della ASL) rientrano nella giurisdizione ordinaria; solo le controversie inerenti alle



convenzioni tra le aziende sanitarie locali ed i soggetti privati che erogano prestazioni in regime di accreditamento ricadono nella giurisdizione amministrativa e, comunque, quelle relative al solo pagamento delle somme spettano al giudice ordinario;

- la controversia riguarderebbe, quindi, atti di natura privatistica adottati nell'ambito di un rapporto paritetico tra P.A. e privati.

9.1 - Tale doglianza non può essere condivisa.

Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, non occorre tener conto né della natura formale dell'atto oggetto di impugnazione né delle censure proposte in sede giurisdizionale, in quanto l'unico criterio rilevante è quello del *petitum* sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione (ex plurimis: Cass. civ. sez. unite 28 maggio 2013, n. 13178; Cass. civ. sez. unite ord. 11 ottobre 2011 n. 20902; Cass. civ. sez. unite 25 giugno 2010 n. 15323; Cass., sez. un., ord. 16 maggio 2008 n. 12378; id., ord. 25 giugno 2010 n. 15323; Consiglio di Stato, sez. III, 23/11/2017, n. 5468).

Pertanto, sussiste la giurisdizione amministrativa quando viene in rilievo l'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della posizione giuridica di interesse legittimo del destinatario.

Sulla base di tali principi va analizzata la fondatezza o meno del primo motivo di appello relativa alla asserita carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

9.2 - Occorre preventivamente rilevare che la controversia non investe i soli atti con i quali la ASL ha negato il consenso alla cessione del credito, bensì riguarda essenzialmente la delibera n. 554/2018 che ha “disciplinato la materia”; le note impugnate unitamente ad essa, costituiscono atti meramente applicativi di tale delibera.

La controversia, quindi, riguarda la legittimità di tale determinazione n. 554/2018 che ha valore “regolamentare”, costituendo una direttiva interna vincolante per gli uffici in caso di notifica della cessione e/o cartolarizzazione del credito.

Correttamente, quindi, le appellate hanno rilevato che la delibera n. 554/2018 non incide esclusivamente sui rapporti contrattuali intercorrenti con i fornitori, ma contiene una disciplina generale avente efficacia erga omnes (peraltro a tempo indeterminato), essendo destinata anche alle società di cartolarizzazione nei confronti delle quali non sussiste un rapporto di tipo contrattuale con la ASL nel quale si innesta il rifiuto di prestare il consenso alla cessione del credito: le società di cartolarizzazione, infatti, sono soggetti terzi, estranei al rapporto paritetico derivante dalla stipulazione del contratto tra la stazione appaltante ed il fornitore.

Ne consegue che la controversia non riguarda il rapporto di credito ed relativo pagamento all'interno di un rapporto obbligatorio nascente dal

contratto, bensì si configura come l'impugnazione di un atto (la delibera n. 554 del 2018, a cui hanno fatto seguito gli atti applicativi) che presenta natura di atto di organizzazione finalizzato all'esigenza di velocizzare e semplificare le procedure amministrative relative ai pagamento dei fornitori.

Tale atto ha chiara natura discrezionale e portata vincolante per gli uffici amministrativi destinatari della notifica della cessione i quali, dopo la delibera in questione, sono tenuti a rifiutare la cessione e/o cartolarizzazione del credito; è stata emessa nell'esercizio di un potere autoritativo che incide sulla posizione di una serie indeterminata di soggetti (fornitori e società cessionarie e/o di cartolarizzazione); fuoriesce quindi dal semplice rapporto privatistico intercorrente tra la ASL in qualità di stazione appaltante con i fornitori con i quali ha stipulato il contratto, estendendo il suo ambito applicativo anche nei confronti di soggetti terzi. Tale atto, quindi, di natura auto-organizzativa, come correttamente ritenuto dal TAR, è stato emesso nell'esercizio di un potere autoritativo da parte della ASL ed è finalizzato a perseguire l'interesse pubblico alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di pagamento, indicato nella stessa delibera oggetto di impugnazione.

Trattandosi di atto autoritativo nei confronti del quale sono configurabili posizioni di interesse legittimo, la giurisdizione compete al giudice amministrativo.

La doglianza va quindi respinta.

10. – Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il capo di sentenza che ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione di primo grado, sostenendo che qualora fosse assegnata alla delibera n. 554/2018 del Direttore Generale della ASL efficacia immediatamente ostativa alla cessione dei crediti, la mera pubblicazione sul sito internet della ASL non sarebbe stata sufficiente trattandosi di atto recettizio; qualora, invece, fosse stata considerata una mera delibera interna, prodromica alle comunicazioni di rifiuto delle operazioni di cessione del credito, sarebbe stata correttamente e tempestivamente impugnata unitamente agli atti applicativi.

Nell'appello l'appellante insiste sull'efficacia della pubblicazione degli atti in forma telematica al fine di confutare la decisione di primo grado.

10.1 - Nella memoria, però, le parti appellate hanno dedotto l'irrilevanza di tale problematica, tenuto conto che la pubblicazione della deliberazione (alla quale fa riferimento l'appellante) è intervenuta il 14 luglio 2018 (come può agevolmente evincersi dalla stessa delibera e dall'estratto del sito internet della ASL) ed il ricorso di primo grado è stato notificato tempestivamente (tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto 2018) in data 8 ottobre 2018.

10.2 - Tale circostanza è sufficiente a respingere la doglianza; in ogni caso ritiene il Collegio che la delibera avesse natura di direttiva interna, impugnabile unitamente agli atti applicativi, come correttamente avvenuto.

11. - Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'inapplicabilità, sotto differenti profili, dell'art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999 alle cessioni dei crediti nei confronti della P.A.

Con tale doglianza l'appellante ha innanzitutto rilevato che i crediti oggetto di cessione derivano da rapporti contrattuali relativi a lavori, forniture, servizi, concessioni, assoggettati alla disciplina dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016); ha quindi aggiunto che nei documenti di gara era previsto il divieto di cessione dei crediti ex art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 che autorizzava la stazione appaltante a rifiutare la cessione.

Pertanto, sarebbe stata legittima la mancata accettazione della cessione.

11.1 - Tale prospettazione non può essere condivisa: innanzitutto, come ha correttamente rilevato la parte appellata, non è stata fornita la prova di tale circostanza in primo grado e sussiste il divieto di introdurre nuovi elementi di prova in appello; inoltre, la deliberazione impugnata si appalesa come atto generale (una sorta di direttiva) che non richiama specifiche clausole contenute nei contratti di appalto relative alla cessione dei crediti, oggi invocate in giudizio, sicchè la pretesa dell'appellante di fondare il rifiuto della cartolarizzazione sulla base di tali clausole è del tutto estranea agli atti impugnati; infine, le clausole invocate dall'appellante si riferiscono alle ordinarie cessioni dei crediti, e non alle cartolarizzazioni che vengono in rilievo nella presente controversia.

Per tali ragioni tale profilo di censura non può essere condiviso.

11.2 - Con il successivo profilo dello stesso terzo motivo l'appellante ha contestato la statuizione del TAR che ha accolto il ricorso applicando la disposizione recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/99, introdotto dal D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014, secondo cui: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debentrici”: l'appellante ha sostenuto, infatti, la tesi della specialità dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ritenendo inapplicabile al caso di specie l'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999; ha anche prospettato la tesi dell'effetto abrogativo derivante dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto entrato in vigore in data successiva rispetto all'art. 4, comma 4-bis della L. 130/1999, introdotto dall'art. 12 del D.L. 145/2013, conv. in legge n. 145/2014.

Entrambe le prospettazioni non sono condivisibili.

11.3 - Correttamente il TAR ha ritenuto che “le operazioni di cessione di credito tra le società ricorrenti rientrano tra quelle c.d. di “cartolarizzazione” soggette alla disciplina speciale dettata dall'art. 4, co. 4-bis L. 130/1999 (introdotto dall'art. 12 D.L. 145/2013 conv. in L.

9/2014) in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l'adesione"; il TAR dopo aver sottolineato che Astrea SPV S.r.l. è abilitata al compimento di attività di cartolarizzazione, che i contratti rientrano in tale categoria, che sono state effettuate le formalità previste dalla L. 130/1999 (pubblicazione sulla G.U. delle informazioni finalizzate alla opponibilità delle operazioni), ha ritenuto che si era prodotto "l'effetto di inapplicabilità degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge" secondo quanto previsto dalla norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999. In sostanza, quindi, secondo il TAR l'unica disciplina applicabile, in base al criterio di specialità, sarebbe stata quella recata dalla L. 130/1999, in quanto facente eccezione alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito, come è agevole rilevare dalla semplice lettura della citata disposizione.

11.4 - Non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.

Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole "cessione dei crediti" e non contiene un espresso riferimento alla "cartolarizzazione" è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.

11.5 - Neppure è possibile ricorrere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le "cartolarizzazioni" nell'ambito delle "cessione dei crediti", in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.

Pertanto, l'omesso espresso riferimento a tale strumento da parte del legislatore può ragionevolmente spiegarsi in considerazione della ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni, richiamata nella propria memoria dalle parti appellate, che è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività.



12. - In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza appellata che ha accolto il ricorso di primo grado.

13. - Quanto alle spese del grado di appello la novità delle questioni esaminate consente di disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata che ha accolto il ricorso di primo grado.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO